



**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Il Presidente del Tribunale**

Livorno, 20 marzo 2020

alla Presidente della Sezione civile  
al Presidente della Sezione penale  
ai Giudici professionali  
ai Giudici onorari

e p.c.  
al Procuratore della Repubblica  
all'Ordine degli Avvocati  
al Dirigente amministrativo

**Oggetto:** emergenza epidemiologica da Coronavirus - disposizioni per l'accesso agli uffici del Tribunale (via De Larderel e via Falcone)

Visto il D.L. 17 marzo 2020 n 18;

Vista la riunione tenutasi il 10 marzo con il Procuratore della Repubblica, il dirigente amministrativo e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, a seguito dell'emanazione del DL 11/2020.

Rilevato che l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 ha attribuito al capo dell'Ufficio giudiziario il compito di adottare le misure previste dal comma 7, per il periodo di sospensione (9 marzo/15 aprile 2020).

Premesso altresì che per il periodo 9-22 marzo ho già adottato (in forza di quanto disposto dall'art. 1, DL 11/2020) le misure urgenti relative alle udienze fissate in detto lasso temporale

Che però l'art. 83, comma 5, DL 18/2020 attribuisce al Presidente del Tribunale il potere-dovere di adottare, esclusivamente per i procedimenti fissati fino al 15 aprile e che vanno trattati perché non rinviabili, le misure previste dal comma 7 del medesimo articolo (che prevede le misure da adottare al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica, nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno e che – ai sensi del comma 6 - vanno adottate *“d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello”*).

**Dispongo**

**A) Rinvii delle udienze nei procedimenti civili e penali:**

Come già disposto il 10.03.2020, i rinvii delle udienze dei **procedimenti civili e penali** fissate **dal 9 marzo al 15 aprile** sono disposti, d'ufficio e fuori udienza, **a data fissa**, secondo le disponibilità date dal ruolo del singolo giudice assegnatario.

A tal fine, **autorizzo** a configurare il sistema di assegnazione automatica Giada affinché nei mesi di febbraio, marzo e aprile non vi siano udienze di smistamento e, quindi, dati giorni i potranno essere utilizzati per i rinvii.



Tuttavia, nei limiti in cui la composizione del ruolo lo consente, il giudice dovrà anche tener conto dell'urgenza, dei criteri di trattazione prioritaria di cui all'art. 162bis disp. att. cpp, del programma di gestione e del fatto che (a norma dell'art. 83, comma 4, DL 18/2020) *“Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale”*.

La data sarà individuata anche tenendo conto (nel penale) della necessità di notificare i provvedimenti di rinvio in tempo utile, soprattutto a imputati (o indagati) e testi.

A tal proposito evidenzio che, a norma dell'**art. 83, comma 13, DL 18/2020**, se l'imputato o indagato è munito di difensore di fiducia, la notifica può essere legittimamente eseguita a quest'ultimo.

Se si considera poi che, parimenti, la notifica può essere eseguita al difensore (di fiducia o d'ufficio) se l'imputato è stato dichiarato assente (Cass. 8729/2020), ne consegue che nei casi in cui il processo va celebrato con priorità, gli adempimenti relativi alle notifiche sono (o possono essere) estremamente agevoli.

Infatti, attualmente la notifica deve essere eseguita all'imputato personalmente solo nel caso in cui l'imputato è stato presente ad una udienza (o non è stato dichiarato assente) ed è difeso da un difensore d'ufficio.


Quanto ai **rinvii dei processi civili**, è noto che il comma 7, lettera h) consente la trattazione scritta della causa.

Pertanto, con riferimento alle cause da rinviare perché non rientranti tra i processi da trattare, se il ruolo del singolo giudice lo consente, invece di rinviarle il giudice può certamente fissare i termini per il *“deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”* (cfr. lettera h), in data successiva al 15 aprile e, alla scadenza, provvedere.

In questo modo, si evita di fissare un'udienza troppo in là nel tempo (cioè dopo il 30 giugno): questo, giova ribadirlo, solo se il carico di lavoro, la composizione del ruolo e le caratteristiche del ruolo lo consentono.

Riprendendo quanto già concordato e disposto il 10 marzo, e dovendo tener conto di alcune modifiche apportate dal DL 18/2020, faccio le seguenti **precisazioni** (è superfluo riportare l'elenco dei procedimenti non rinviabili, contenuto nel comma 3):

- a) i procedimenti prefallimentari saranno considerati urgenti solo se il difensore formula espressa segnalazione in tal senso; oppure nel caso in cui siano dichiarati tali dal giudice delegato (ad esempio, se vi sia stata la cancellazione della società dal registro delle imprese da data prossima all'anno);
- b) vendite nelle esecuzioni immobiliari: con provvedimento dell'11 marzo è stata disposta la *“revoca degli avvisi di vendita fissati fino al 30 aprile 2020”*. Quindi, quanto alle vendite non occorre adottare alcuno specifico provvedimento; le udienze fissate fino al 15 aprile saranno rinviate secondo le *“regole”* generali;
- c) la disposizione di cui all'art. 83, comma 3, lettera a), del DL 18/2020, che riguarda le *“cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità”*, va interpretata nel senso che riguarda non solo le controversie alimentari *stricto sensu*, ma anche le cause che hanno ad oggetto domande relative all'assegno di mantenimento (cfr. Regolamento 4/2009/CE, art. 1) e, quindi, non subiscono alcun rinvio; tutti i procedimenti di famiglia, pertanto, generalmente non sono soggetti alla sospensione, a meno che non siano stati già adottati provvedimenti provvisori; nei procedimenti nei quali sono già stati adottati tali provvedimenti provvisori, se una parte ne chiede la modifica, il procedimento va trattato e sarà il giudice relatore a prendere le decisioni relative alla modalità di trattazione (cfr. §§ F) e G);

- 
- d) incidenti di esecuzione penale: come già disposto il 10 marzo (all'esito di un confronto con gli altri Presidenti di Tribunale del distretto e con la Presidente della Corte), se si discute del titolo o sulla rideterminazione della pena per stupefacenti, a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale sul c.d. decreto Spazzacorrotti (legge n. 3 del 9 gennaio 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della norma, così come interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui *“le modifiche peggiorative della disciplina sulle misure alternative alla detenzione vengono applicate retroattivamente”*), la Corte di appello ha ritenuto che, siccome si discute della libertà personale, non vanno rinviati; è urgente anche il procedimento di esecuzione in cui si chiede il riconoscimento del vincolo della continuazione, se riguarda una pena in corso di espiazione e l'imputato o il suo difensore ne chiedono la trattazione;
- e) interdizioni, curatele e amministrazioni di sostegno: per evitare di mettere a repentaglio la salute degli interessati, il Giudice adotterà i provvedimenti provvisori e nominerà un amministratore provvisorio (ove possibile), esonerandolo dal giuramento fino alla successiva udienza di esame (art. 361 cc); la copia conforme del provvedimento di nomina sarà estratta dal fascicolo informatico e autenticata, se l'amministratore di sostegno o tutore o curatore è un professionista; in caso di nomina di un prossimo congiunto o comunque di un soggetto non professionista, dal legale che ha depositato il ricorso e assiste la parte ricorrente; in caso di nomina quale ausiliario di un professionista, il giuramento avverrà in forma telematica e al professionista nominato verrà chiesto di redigere una dichiarazione di giuramento per iscritto, depositandola nel PCT;
- f) procedimenti di competenza del Giudice del lavoro: visto il tenore dell'art. 83, si sottraggono al rinvio solo i ricorsi cautelari ex art. 700 cpc che attengono a diritti fondamentali della persona. Il c.d. rito Fornero e i procedimenti ex art. 28 Statuto Lavoratori di regola sono sospesi, salva ovviamente la possibilità di valutare – ma ciò vale per tutti i procedimenti civili - la sussistenza di un pericolo di *“grave pregiudizio alle parti”*.

#### **B) Limitazione degli accessi e regolamentazione dell'accesso ai servizi previa prenotazione:**

Come già disposto nel provvedimento del 10.03.2020, **i cittadini e i professionisti potranno accedere alle cancellerie del Tribunale esclusivamente previo contatto telefonico o via mail** ed esclusivamente per ragioni indifferibili e urgenti.

Per gli avvocati si raccomanda di privilegiare l'utilizzo di posta certificata e/o posta ordinaria, per quanto possibile.

Le cancellerie presenti all'interno dello stesso edificio (e quindi quelle di via De Larderel e quelle di via Falcone) dovranno coordinarsi tra loro per scaglionare adeguatamente gli appuntamenti ed evitare quindi assembramenti all'interno del medesimo palazzo (ad esempio predisponendo un unico file condiviso in cui annotare gli appuntamenti).

Ovviamente la Procura potrà depositare gli atti semplicemente coordinandosi con l'ufficio destinatario.

Gli **atti indifferibili e urgenti** saranno individuati **entro il 23 marzo** (con il contributo dei Presidenti di Sezione, dell'Ordine degli avvocati e delle cancellerie) e saranno pubblicizzati in modo da eliminare il più possibile ogni incertezza.

E' infatti necessario considerare che lo *smart working* avviato sin dal 13 marzo, a tutela del fondamentale diritto alla salute dei dipendenti, comporterà un indubbio calo di produttività, a causa della impossibilità di accedere alla maggior parte dei registri di cancelleria (civili e penali).

In particolare, per il settore civile, la tipizzazione degli atti urgenti consentirà a difensori e ausiliari di apporre la relativa segnalazione (usando i normali redattori in commercio) e la cancelleria potrà quindi dedicare in prima battuta le limitate risorse a disposizione (a causa dell'assenza dall'ufficio della maggior parte del personale) ad accettare gli atti urgenti (dei giudici, dei difensori e degli ausiliari).

Invece, per il settore penale la individuazione *ex ante* di atti da considerarsi urgenti agevolerà la cancelleria nella interlocuzione con i difensori che chiederanno un appuntamento per recarsi in ufficio.

### **C) Limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici**

Sentito il Dirigente amministrativo alla riunione del 10.03.2020, confermo quanto disposto nel provvedimento in pari data e cioè che **gli uffici saranno aperti al pubblico dalle ore 10 alle ore 12.**

Confermo altresì l'istituzione del *front office* che in tale fascia oraria sarà tendenzialmente l'unico ufficio (salvo casi particolari) destinato a ricevere il pubblico.

### **D) Adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze:**

Per il settore **penale**, osservo quanto segue.

Nei casi in cui è necessario celebrare i processi penali previsti dall'art. 83, comma 3, lettere b) e c), DL 18/2020, l'esigenza di evitare assembramenti impone di:

- utilizzare sempre le aule di più grandi dimensioni (Assise, aula B, aula Bassano);
- se nella stessa giornata e davanti allo stesso giudicante vi sono più processi, essi vanno scaglionati per fasce orarie; vanno avvisati difensori e testi (questi ultimi, anche solo per le vie brevi); l'elenco dei processi con gli orari in cui essi saranno chiamati sarà consegnato al personale addetto alla vigilanza, che farà entrare difensori, imputati, altre parti ed eventuali testimoni solo 10 minuti prima dell'orario fissato (in caso di slittamento dell'orario, la cancelleria del giudice lo comunicherà al personale della vigilanza, che pertanto consentirà l'accesso nell'edificio solo 10 minuti prima)

#### **Videoconferenza nel settore penale.**

Ritengo che l'art. 83, comma 5, DL 18/2020, nel prevedere che nel periodo 9 marzo/15 aprile il Presidente del Tribunale possa adottare le misure previste dal comma 7, non mi consenta di prevedere alcunchè in ordine alla videoconferenza nel processo penale


Ciò per due ragioni.

In primo luogo, mentre la videoconferenza nel processo civile è disciplinata dal comma 7, lettera f) e rientra espressamente tra le questioni che possono essere oggetto delle "*misure*" di competenza del Capo dell'ufficio, la videoconferenza nel processo penale è prevista dal comma 12. Orbene, le misure del Presidente del Tribunale sono solo quelle del comma 7, norma alla quale la videoconferenza nel processo penale è del tutto estranea.

Né si può ritenere - e questa è la seconda argomentazione - che la disciplina delle modalità della videoconferenza nel processo penale possa rientrare nella disposizione di cui al comma 7, lettera d), che attribuisce al Presidente il potere di adottare "*linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*". Infatti, il termine "*trattazione*" è da un lato eccessivamente generico e non vi si può far rientrare un tema così importante come quello della modalità di celebrazione dell'udienza penale; dall'altro, e soprattutto, la norma si riferisce con ogni evidenza soltanto al processo civile. Il sostantivo "*trattazione*" infatti ha un indubbio significato tecnico, perchè individua "*l'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione*" (art. 183 cpc). Invece, nel penale l'unica norma che parla di trattazione è quella contenuta nell'art. 401 cpp e si riferisce non già alla trattazione della udienza, bensì ai provvedimenti.

Pertanto, non si può far altro che rimettere alla valutazione del singolo giudice l'esame e la decisione delle questioni che si porranno, nell'attuazione della norma sulle videoconferenze penali (tra cui: modalità di acquisizione da parte del difensore della indicazione del luogo da cui intende partecipare all'udienza; necessità o meno della sottoscrizione da parte dell'imputato e del difensore; ecc.).

Per il settore **civile**, nel presente paragrafo relativo alla "*adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*", va anticipato che i casi in cui si renderà necessario



celebrare le udienze, durante questo periodo di sospensione, sarà con ogni probabilità estremamente limitato. Ciò, sia in considerazione del (relativamente) ristretto numero di procedimenti che devono essere trattati, sia del fatto che il giudice e le parti faranno ampio ricorso alla trattazione “cartolare” (di cui alla lettera h).

Ad ogni modo, nei casi in cui il giudice ritenga di svolgere l’udienza, dovrà scaglionare le cause che saranno chiamate lo stesso giorno davanti a lui, indicando per ciascuna di esse l’orario in cui sarà chiamata. L’orario sarà consegnato al personale della vigilanza e l’accesso sarà da questi consentito solo 10 minuti prima dell’ora prevista per l’avvio del processo.

Il Giudice privilegerà l’uso delle aule di più ampie dimensioni e cioè: aula rossa, aula degli specchi, aula penale al piano terra di via De Larderel, le aule al piano terra della Sezione lavoro,

Per il **calcolo dei termini per il deposito delle sentenze**, considerato che l’art. 83, comma 2, DL 18/2020 prevede la sospensione del loro decorso e che i sistemi informatici non consentono di annotare i giorni di sospensione, è **opportuno che il giudice si annoti** le sentenze il cui termine di deposito è stato influenzato dalla sospensione stessa.

In questo modo, quando la cancelleria redigerà la statistica periodica, potranno essere corretti eventuali dati errati.

**Il giuramento di eventuali consulenti tecnici verrà raccolto mediante dichiarazione scritta depositata telematicamente in PCT.**

Invece, per quanto riguarda i **processi non urgenti**, per i quali **vi sono udienze fissate fino al 15 aprile** e per i quali dopo il 15 aprile sarà pressochè **inevitabile celebrare l’udienza**, osservo quanto segue.

I procedimenti per i quali non è possibile evitare l’udienza sono quelli nei quali la parte può stare in giudizio personalmente e quindi sfratti e procedimenti prefallimentari.

Gli **sfratti** saranno trattati da un solo giudice il giovedì (è in corso di deposito una specifica variazione tabellare). L’udienza si terrà nell’aula rossa.

Invece, i **procedimenti prefallimentari** saranno trattati dal giudice assegnatario.

Il giudice dovrà scaglionare le cause che saranno chiamate lo stesso giorno davanti a lui, indicando per ciascuna di esse l’orario in cui sarà chiamata. L’orario sarà consegnato al personale della vigilanza e l’accesso sarà da questi consentito solo 10 minuti prima dell’ora prevista per l’avvio del processo.

#### **E) Celebrazione a porte chiuse**

Tranne che in casi di eccezionale rilevanza sociale del processo, i giudici civili e penali celebreranno le udienze a porte chiuse, in deroga rispettivamente all’art. 128 cpc e all’art. 472, comma 3, cpp (come consentito dalla lettera e).

#### **F) Udienza civile mediante collegamento da remoto (o “a distanza” o videoconferenza):**

Il 9 marzo 2020 la Dgsia ha stabilito che per la videoconferenza nel processo civile si può usare una delle due piattaforme (Skype for business o Teams).

L’avviso del giorno, ora e modalità di collegamento potrà essere inviato all’indirizzo mail di ogni partecipante (difensori e P.M.) dalla cancelleria o dallo stesso giudice.

L’identità delle parti sarà accertata mediante esibizione di un documento di identità.

Il verbale sarà sottoscritto solo dal giudice (o, in caso di udienza collegiale, dal Presidente del collegio) nonchè dal cancelliere, se ha redatto il verbale.

Non è necessaria la sottoscrizione del verbale (art. 126, secondo comma, cpc).

### **G) Trattazione scritta (o cartolare) dell'udienza civile**

Questa forma di trattazione dovrà certamente costituire la regola, sia perché più adatta alle caratteristiche del processo civile (che spesso coinvolge questioni di diritto che mal si prestano alla esposizione orale), sia perché la modalità alternativa della videoconferenza non si concilia con i tempi generalmente molto contenuti dell'udienza civile.

Ovviamente, nei processi che possono essere trattati durante il periodo di sospensione (e cioè fino al 15 aprile) non si applica la sospensione dei termini e, quindi, il Giudice fisserà i termini che appariranno congrui in relazione alla complessità della causa.


La trattazione scritta, in luogo dell'udienza, verrà disposta tendenzialmente per tutte le cause, anche quelle di famiglia e quindi (esemplificativamente) per i divorzi congiunti, divorzi e separazioni giudiziali, le udienze presidenziali consensuali, procedimenti camerati. Per tutti i procedimenti collegiali, la decisione se disporre la trattazione cartolare o la videoconferenza e l'adozione di tutti i provvedimenti necessari è delegata al relatore.

La **dichiarazione della parte personalmente** (di volta in volta: di volersi separare come da ricorso, di non volersi riconciliare, che la separazione non è stata interrotta) verrà **redatta su supporto cartaceo e trasmessa dal difensore in PCT**, nel termine fissato dal giudice.

Non si procederà all'ascolto del minore, salvo casi di particolare gravità che saranno valutati dal giudice assegnatario. L'ascolto verrà pertanto rinviato e, ove possibile, il Giudice emetterà i provvedimenti provvisori.

Resta ovviamente ferma la facoltà del giudice, in casi particolari, di disporre la comparizione personale di difensori e parti e in tal caso dovrà adottare le cautele indicate al **§ D)** che precede.

**Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Orlando**



(firmato digitalmente)

